

STATUTO



Art.1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore, un'associazione già denominata ASSOCIAZIONE GUARDIE ITTICHE VENATORIE ENDAS G.I.S.E. AGRIGENTO ETS-ODV, in appresso, più brevemente G.I.S.E. AGRIGENTO ETS-ODV con sede legale in Agrigento via degli Asteroidi n.2, con uffici sociali in via Sirio n.28 (AG).

1. La denominazione ODV si aggiunge in quanto, quando è stata costituita l'Associazione si aggiungeva l'acronimo ONLUS, mentre adesso appare opportuno, secondo la nuova legge sul terzo settore, aggiungere l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato), che si aggiunge a ETS.

Art.2

Principi

1 . L'organizzazione , indipendente e apolitica, si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Registrato all'Ufficio delle Entrate con rogito notarile in data 11/12/1995 Atti Pubblici n. 56953 Serie I/B

2. E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

Art.3

Finalità

Secondo quanto previsto dalla legge, le attività di cui all'art. 3 dello statuto della associazione, sono rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

1 . L'organizzazione opera nei seguenti ambiti :

- la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori ;
- la protezione, la vigilanza, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse ;
- la Protezione Civile, nell'ambito della normativa vigente, In tutte le sue caratteristiche e forme, cioè : previsione, prevenzione e soccorso, anche sanitario.
- Soccorso sanitario in emergenza e urgenza;
- Servizi Steward per assistenza alla popolazione in ambito Safety /Security.

2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ha durata Illimitata e non ha fini di lucro.

inoltre, le altre attività già descritte nello statuto, essendo l'associazione già organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge sul volontariato, rimangono invariate, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle



uguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore , avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, es.m.; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio- sanitarie di cui al o decreto del P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella G. U, n. 129 del 6 giugno url 2001, e s.m.; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e altro secondo quanto stabilito negli scopi sociali; la destinazione del patrimonio, il divieto di distribuzione degli utili e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento rimangono anch'essi invariati, in quanto già previsti nello statuto sociale secondo la normativa.

Art.4 **Aderenti**

1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio di Amministrazione. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione ed essere in regola con l'iscrizione.
2. *Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.*
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte ;
 - indegnità deliberata dal Consiglio di Amministrazione. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva;
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
5. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art.5 **Diritti e obblighi degli aderenti**

1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dalla appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti hanno l'obbligo di:
 - rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate dalla organizzazione;

pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;

- prestare il lavoro preventivamente concordato, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'organizzazione.

3. Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore, viene riconosciuto agli associati e agli aderenti di esaminare i libri sociali, si rimanda pertanto al disposto di cui art.32 del Codice del Terzo Settore in base al quale "gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante."

4. Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore si rinvia all'art.17 del medesimo Codice in cui viene previsto " Gli Enti del terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale". Per le altre disposizioni si rinvia agli altri commi dell'art.17. Inoltre, si rimanda al disposto dell'art.33 "Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. "

Art.6

Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli aderenti;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente
- Collegio dei probiviri;
- Collegio dei revisori dei conti.

Art.7

Assemblea degli aderenti:

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale O da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque Sia il numero degli aderenti

esenti, in proprio o per delega.

5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione; eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 19;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art.8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque membri, a un massimo di nove. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o via mail con un preavviso di 24 ore.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione; sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; eleggere il Presidente; nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti; c, ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; c nominare il componente del Collegio dei probiviri.

5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dal Consiglio di Amministrazione determina la decadenza della carica.

Art.9

Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 7 comma 3 e articolo 8 comma 2.



Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente ed in mancanza anche di questo dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 10

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni del rapporto annuale delle attività"; provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Tesoriere

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Collegio dei Probiviri

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio dei probiviri formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.



Art. 13

Collegio dei revisori dei conti

3. I. Il Collegio dei revisori dei conti è Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore, si rimanda a quanto disciplinato in materia dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, rinviando la nomina al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

E sarà costituito da uno o tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 14

Coordinatore

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.

2. Il Coordinatore ha la responsabilità operativa e gestionale del squadra di volontari a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali e mezzi di pertinenza. Risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Art.15

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere sempre riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

4. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.



Art.17

Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo,

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.19

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti, secondo quanto stabilito dal codice civile. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 20

Uniforme

I. L'uniforme degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata esclusivamente durante servizi logistici e sanitari.

2. II Consiglio di Amministrazione indica quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia

on quanto stabilito in materia di volontariato.

3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi e perpetuate violazioni potranno comportare deferimento al Collegio dei Probiviri.



Art. 21

Divieto distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22

Risorse economiche

L'associazione può trarre risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, donazioni lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi nonché delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore

Art. 23

Il patrimonio dell'associazione-comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 24

Gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante.

Art. 25

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed elusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alla condizioni

preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione; sono in ogni caso v
rimborsi spesa di tipo forfettario.



Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 26

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari.

Art. 27

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nel presente statuto, e secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore e in alternativa secondo le disposizioni del Codice Civile

Art. 28

Rilascio Tessere di Riconoscimento

La tessera di riconoscimento viene rilasciata dalla sede dell'ODV. La tessera è di proprietà dell'associazione e deve essere rinnovata ogni anno solare e restituita in caso di dimissioni, espulsione o mancato rinnovo, o quant'altro previsto dalla legge.

Art. 29

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni della Legge n. 266/1991, altresì al D.lgs del 3 Luglio 2017 n.117, e ancora alle vigenti disposizioni in materia di Associazione previste dal Codice Civile e da altre leggi.

sandro
bennici
02.04.2024
13:29:34
GMT+01:00

